

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 5845/782..... protocollo

N. 294/1981..... della pratica

CF. PLO LSU 50P68 B832H

CF. RDL PLG 50L12 B832N

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. POLI LUISA (F) e IARDELLA PIER LUIGI (M).....
per essere autorizzato a 2^ variante al progetto per lavori di costruzione di.....
fabbricato di civile abitazione..... in via le XX Settembre loc. Stadio
Carrara.

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 24 Maggio 1983 Verb. n° 25.....;

la licenza di costruzione del 31/7/1981 n° 294.....;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

il pagamento degli oneri di cui alla legge 28/1/77 n° 10 (Rev. 4677 del
27/6/83 di lire 897.000);

la convenzione stipulata con il Comune di Carrara;

~~XXXXXXXXXX~~
C O N C E D E

il sig. ri POLI LUISA E IARDELLA PIER LUIGI residenti in Carrara.....
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Al sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974
n. 64 i lavori oggetto della presente concessione
non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della
Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo
le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1°
della legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

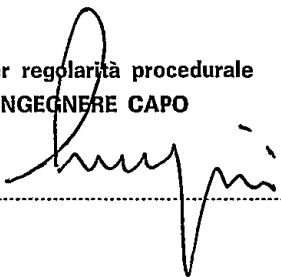
Carrara, li 7 luglio 1983

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO



SINDACO

Consegnata da Mantelloni a mano di Bartolomeo Per Luigi il 15.10.83